



## **Titolo**

Legg nazionale dilettanti – posizione nell'ambito degli organi di giustizia sportiva – carica elettiva – incandidabilità - insussistenza

## **Descrizione**

La titolarità di una posizione nell'ambito di organi di giustizia sportiva o dell'ufficio del Procuratore presso la F.I.G.C. o presso altre federazioni sportive nazionali – in essi compresi i collaboratori della Procura federale – non costituisce in astratto causa di “incandidabilità” ad una carica elettiva della Lega nazionale dilettanti o di una propria articolazione, non precludendo quindi la possibilità ad un soggetto di poter esercitare il diritto di elettorato passivo. In via di principio le cause di ineleggibilità, poiché derogano alla generalità del principio costituzionale del diritto all'elettorato passivo - in eccezione quindi al generale e fondamentale principio del libero accesso comprimendo la possibilità che la Costituzione offre al cittadino di concorrere al processo democratico - hanno il carattere della specificità e determinatezza. Pertanto, le ipotesi tipiche di ineleggibilità e incompatibilità non sono suscettibili di interpretazione analogica (cfr. ad es. Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n. 5060).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0001bis/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Cirillo

## **Relatore**

Ponte

## **Riferimenti normativi**

art. 33, comma 1, Statuto FIGC; art. 34, comma 17 e comma 18 Statuto FIGC; art. 45, comma 4, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. CONSULTIVA - PARERE N. 0001 CFA dell'1 febbraio 2023**